



ESAME ABBINATO:

PI n. 95/9^ di iniziativa del consigliere Nucera recante: "Caratterizzazione etica degli enti e delle imprese. adeguamento degli enti e delle imprese in regime di convenzione con la regione Calabria al d.lgs n. 231/2001".

PI n. 337/9^ di iniziativa della Giunta regionale recante: "Adeguamento ai modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 concernente "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

“ADEGUAMENTO AI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 CONCERNENTE “DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA, A NORMA DELL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 2000, N. 300.”

RELATORE: CAPUTO

**IL DIRIGENTE
F.TO PIETRO MODAFFERI**

**IL PRESIDENTE
F.TO GIUSEPPE CAPUTO**

RELAZIONE

Con l'entrata in vigore del d.lgs. 231/2001 è stata introdotta nel nostro ordinamento, la responsabilità penale della persona giuridica o, per meglio dire, la responsabilità della persona giuridica in relazione alla commissione di diversi tipi di reati. In altri termini, soggetto attivo del reato, nelle ipotesi e nelle fattispecie individuate dalla disposizione d'interesse, diventa l'ente collettivo nel suo complesso, con la previsione di sanzioni che inibiscono la sua attività imprenditoriale. Tutto questo ovviamente senza escludere la responsabilità penale dei soggetti posti in posizione apicale dell'ente o in posizione di vigilanza.

Il quadro normativo del d.lgs. 231/2001 prevede che le persone giuridiche - ad eccezione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici, nonché degli enti che svolgono funzione di rilievo costituzionale - siano responsabili per quei reati commessi a vantaggio o nell'interesse delle stesse da parte:

- dei soggetti in posizione apicale, cioè, rappresentanti legali, dirigenti centrali o amministratori, o a capo di unità organizzative dotate di autonomia funzionale e finanziaria, compresi anche coloro che esercitano di fatto, poteri di gestione e controllo;

- dei soggetti posti a direzione o vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale, qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Prevenzione del reato ed esclusione della responsabilità dell'ente. Il primo converte in favore dello Stato e della collettività, il secondo in favore della stessa persona giuridica. Tutto questo diventa realizzabile grazie all'applicazione dei modelli organizzativi di cui al d.lgs. n. 231/01, purché abbiano i contenuti dalla stessa norma delineati.

Le Regioni stanno individuando nel modello previsto dal d.lgs. 231/01 uno strumento *"non unicamente per la prevenzione di eventuali illeciti, ma quale ulteriore garanzia della migliore organizzazione e trasparenza dell'operato delle Aziende"* (Regione Lombardia, DCR VIII/257/06 e DGR 30/05/07 n. 8/4799). Ed infatti, le Regioni stanno utilizzando i modelli di prevenzione dei reati al proprio interno e nei rapporti con i privati anche come una risorsa per rispondere alla maggiore sensibilità verso le garanzie e alla richiesta di trasparenza delle operazioni commerciali.

Garanzie che nella nostra terra sono ancor più necessarie che altrove. Enti collusi con la criminalità organizzata, infatti, non avranno mai

l'intenzione di aderire spontaneamente al suggerimento dell'adozione dei modelli 231, proprio perché una decisione in tal senso sarebbe solo un ostacolo alla loro attività illegale ed illecita.

La criminalità si combatte a livello di cultura e combattere su questo piano significa prevenire. I legislatori hanno il dovere morale e giuridico nei confronti della collettività che rappresentano di garantire, con le leggi, un regime di operatività sul territorio caratterizzato da trasparenza e legalità.

Un primo passo fondamentale è stato fatto in Calabria con la legge regionale n. 15/2008, art. 54.

La presente proposta, richiamando la citata disciplina vigente, intende incentivare ed estendere l'adozione dei modelli organizzativi quale ulteriore garanzia della migliore organizzazione e trasparenza dell'azione di coloro che operano con la Regione e gli enti strumentali, vigilati e dipendenti dalla stessa.

La proposta di legge si compone di tre articoli: l'art. 1 enuncia i principi e le finalità; l'art. 2 individua i soggetti destinatari e l'art. 3, tra l'altro, prevede l'adozione dei modelli organizzativi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

La presente legge non comporta oneri finanziari.

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione Calabria, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, eticità, e correttezza e in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L 29 settembre 2000, n. 300), con la presente legge disciplina gli adempimenti cui sono tenuti i soggetti di cui all'articolo 2, sottoposti alle responsabilità e alle sanzioni derivanti dal d.lgs. 231/2001, al fine di realizzare i presupposti per l'esenzione della responsabilità amministrativa per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Art. 2

(Soggetti)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, nel rispetto dell'autonomia statutaria di cui alla disciplina civilistica in materia:
 - a) agli enti pubblici economici dipendenti e strumentali della Regione, con o senza personalità giuridica;
 - b) alle fondazioni costituite dalla Regione;
 - c) alle società controllate dalla Regione.

Art. 3

(Adozione dei modelli di organizzazione, di gestione e controllo)

1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 2 adottano modelli di organizzazione, di gestione e controllo di cui agli articoli 6 e 7 del d. lgs. n. 231/2001, che prevedono, in relazione alla natura dei servizi e delle attività svolte e alla dimensione dell'organizzazione, misure idonee a garantire lo svolgimento della propria attività nel rispetto dei principi di legalità, eticità e trasparenza.
2. Il mancato adeguamento ai modelli di cui al comma 1 comporta la sospensione della erogazione di contributi, trasferimenti, risorse a qualsiasi titolo erogati dalla Regione fino alla effettiva adozione di tali

modelli. I Dipartimenti regionali che esercitano la vigilanza sui soggetti di cui all'articolo 2 verificano il rispetto di quanto previsto al comma 1 e dispongono, in caso di mancato adeguamento, la sospensione delle erogazioni.

3. Con riferimento all'attività convenzionale con la Regione Calabria e con gli enti strumentali, vigilati e dipendenti dalla stessa Regione, ivi comprese le Aziende sanitarie e ospedaliere, salvo il diverso termine di cui al comma 1, resta ferma la disciplina dettata dall'articolo 54 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 *“Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)”*.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare come legge della Regione.